CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^ LEGISLATURA - 1 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DELL'AFRICA ITALIANA E DELLE FORZE ARMATE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Soppressione del Comando Superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Ita-

La riunione comincia alle 11.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Boidi, Curatulo, Dallari, Diaz Giuseppe, Durini, Lucentini, Lunelli, Marchini, Marini, Morigi, Ricci Enrico e Pescosolido della Commissione dell'Africa italiana e Anitori, Braga Federigi, Ferretti di Castelferretto, Ginnasi, Hemmeler, Mazzetti, Sacco e Vitalini Sacconi della Commissione delle Forze Armate.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Soppressione del Comando Superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana. (302)

GUGLIELMOTTI, Relatore, riferisce, anche a nome dell'altro relatore Consigliere nazionale Giannantonio ed avverte che il disegno di legge è stato presentato dal Governo in un nuovo testo sul quale tutti i Ministri interessati si sono messi d'accordo. Si tratta di un aggiornamento delle funzioni del Comando nell'Impero fascista.

In virtù del disegno di legge, al Governatore Vicerè è affiancato un Vice-governatore generale ed un Capo di Stato Maggiore del Governo generale, il quale può essere scelto fra i generali di Corpo d'armata o di Divisione del Regio esercito o fra gli ufficiali di grado corrispondente delle due altre forze armate dello Stato.

Se il Capo di Stato Maggiore appartiene ad altra delle forze armate che non sia l'esercito, egli è affiancato, a sua volta, da un comandante delle forze di terra, col rango di Comandante di Corpo d'Armata.

Ritiene che non sia il caso di intrattenersi ad illustrare maggiormente e neppure di discutere il provvedimento che è già in atto e che costituisce il comando delle forze dell'Italia fascista che difendono l'Impero di Mussolini dal suo vero, unico e tradizionale nemico. (Vivi applausi).

PRESIDENTE, pone a partito gli articoli del disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi allegato).

MANARESI ANGELO prega il Presidente di rivolgere al Presidente della Camera un vivissimo ringraziamento perchè - come or ora si è appreso - mercè il suo intervento, circa duecento camerati sono stati richiamati alle armi. (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE assicura che porterà al Presidente della Camera il ringraziamento delle Commissioni riunite.

La riunione termina alle 12.

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Soppressione del Comando Superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana. (302)

Авт. 1.

Il Regio decreto-legge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, sull'istituzione del Comando superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana, convertito, con modificazioni, nella legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, è abrogato.

ART. 2.

Nel Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285 e modificato dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, nonchè del Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, l'articolo 7 è sostituito dal seguente e gli articoli 15 e 22 sono modificati come segue:

Art. 7. — « Il Governatore Generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice Governatore Generale ed il Capo di Stato Maggiore del Governo Generale.

Il Governatore Generale Vice Re può avere a sua disposizione anche un segretario generale, nominato in conformità del disposto del primo comma del successivo articolo 16; egli ne determina con suo decreto le attribuzioni.

Il Vice Governatore Generale (grado 2º del ruolo coloniale di Governo) è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore Generale Vice Re.

Il Capo di Stato Maggiore del Governo Generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra i generali di Corpo d'armata o di divisione del Regio esercito e gli ufficiali di grado corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

Le funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo Generale non sono cumulabili con quelle di comandante di una qualunque delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

Quando il Capo di Stato Maggiore del Governo Generale non appartiene al Regio esercito è nominato un comandante delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana scelto fra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito.

Al Capo di Stato Maggiore ed al comandante delle forze militari terrestri, quando esiste, compete un'indennità di rappresentanza nella misura da determinarsi a norma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46.

Art. 15. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso previsto dal 6º comma dell'articolo 7, il comandante delle forze militari terrestri esercita anche le funzioni di comandante delle truppe del Governo dello Scioa ».

Art. 22. — Il secondo alinea è sostituito dal seguente: «dal Capo di Stato Maggiore del Governo Generale».

ART. 3.

La modifica apportata al Regio decretolegge 17 agosto 1938-XVI, n. 1856, con la legge di conversione 16 giugno 1939-XVII, n. 1062, ha effetto dal 12 gennaio 1938-XVI.

ART. 4.

Il comandante superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana che cessa dalla carica per effetto della presente legge

XXX^{A} legislatura — I^{A} della camera dei fasci e delle corporazioni

è considerato, in analogia al trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i Governatori, in licenza ordinaria coloniale per un periodo di quattro mesi, a decorrere dal giorno successivo allo sbarco nel Regno, durante il quale fruisce degli assegni e delle indennità di cui era provvisto nell'Africa Orientale Italiana, compresa l'indennità per spese di rappresentanza.

ART. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 1º giugno 1936-XIV, n. 1019, nel Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, e nella presente legge e le altre norme legislative che, prima della formazione del testo unico, modificassero o completassero la materia oggetto dei citati provvedimenti.

Авт. 6.

La presente legge ha effetto con decorrenza dal 16 aprile 1939-XVII.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI